

Repertorio n. 163/2016

Fasc. n.



REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

**SERVIZIO DI T.P.L. SU GOMMA NEL TERRITORIO DELL'
UNIONE DEI COMUNI EMPOLESE VALDELSA: ACCORDO
TRANSATTIVO CON LA SCARL PIUBUS.**

L'anno duemilasedici (2016) *Il giorno 2 agosto,*
TRA

- **Città Metropolitana di Firenze** con sede in Firenze in Via Cavour 1 C.F. 80016450480 Partita IVA 01709770489, rappresentata da **Dott.ssa Maria Cecilia Tosi**, nata a Tripoli il 31 Agosto 1957, che interviene al presente atto nella sua qualifica di Dirigente, autorizzata alla firma del presente atto in virtù dei poteri a lei attribuiti dallo Statuto Provinciale e dal Decreto del Sindaco Metropolitano n.61/2015 di attribuzione dell'incarico di Dirigente della Direzione Patrimonio e TPL della Città Metropolitana di Firenze, come rettificato con Decreto n. 1/2016.

- **PiùBus s.c.a.r.l.**, con sede in Prato, Piazza Duomo 18 Codice Fiscale e Partita IVA 05498770485 in persona del Presidente pro tempore e Legale Rappresentante **Geom. Federico Toscano** nato a Firenze il 22 giugno 1969, autorizzato alla firma del presente atto come da Delibera del Consiglio di amministrazione in data 26 giugno 2016;

Premesso :

- che con Deliberazione consiliare n. 18 del 7 febbraio 2000 la Provincia di Firenze delegava al Circondario Empolese Val d'Elsa le funzioni in materia di trasporto pubblico su gomma, di cui al D. Lgs. n. 422/97 e alla Legge regionale n. 42/98.
- che tale delega è stata confermata con successivi atti fino al 30 maggio 2015, e dunque dal 1° luglio successivo la competenza è ritornata alla Città Metropolitana .

- che il Circondario aveva affidato il servizio di tpl urbano ed extra urbano nel territorio di competenza, alla Società Piùbus Scarl con contratto la cui validità, venuta a scadenza il 31 marzo 2010, era stata prorogata con successivi atti al 31 dicembre 2010.
- che a decorrere dal 1° gennaio 2011 il trasporto pubblico è stato garantito mediante l'imposizione dell'obbligo di prestare il servizio alla Scarl PiùBus ai sensi del Regolamento CE n. 1370/2007, nelle more dell'espletamento della gara per l'affidamento del servizio ad un unico gestore per l'intero territorio regionale. Solo per alcuni servizi da esercire nei Comuni di Montaione e Castelfiorentino, circa 50.000 Km, veniva indetta procedura di evidenza pubblica e sottoscritto con PiùBus il contratto repertorio n. 2421 del 21/7/2011, con validità 1/7/2011 - 31/12/2012.
- che gli atti di imposizione dell'obbligo di prestare il servizio pubblico sono stati adottati da parte del Circondario fino al 31 luglio 2015 nei confronti di ogni singola consorziata e in solido della Scarl;
- che a decorrere da 1° agosto 2015 gli atti sono stati adottati da parte della Città metropolitana nei confronti della sola Scarl PiùBus, specificando che gli importi a Km per tipologia di servizio riconosciuti alla Scarl, erano determinati in via provvisoria, salvo conguaglio, in esito alla valutazione della giusta compensazione da calcolarsi sulla base delle disposizioni del Regolamento CE n. 1370/2007.
- che a norma degli artt. 4 e 5 del Regolamento suddetto gli atti di imposizione dell'obbligo di fornire il servizio pubblico devono stabilire, in anticipo in modo obiettivo e trasparente, i parametri in base ai quali deve essere calcolata l'eventuale compensazione e la natura e portata degli eventuali diritti di esclusiva concessi e tali parametri sono da determinarsi in modo tale che la compensazione corrisposta non possa superare l'importo necessario per coprire l'effetto finanziario netto sui costi sostenuti e sui ricavi

Cori
Zalanni

originati dall'assolvimento dell'obbligo di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi ricavi trattenuti dall'operatore del servizio pubblico, nonché di un profitto ragionevole.

- che il preambolo del Regolamento CE n. 1370/2007 al n. 36 afferma il principio della generale inderogabilità degli aiuti di Stato e nella sentenza 24 luglio 2003 pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nella causa C-280/00 Altmark Trans GmbH, è affermato che “quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi necessari avrebbe dovuto sopportare”;

- che la Scarl PiùBus si era dichiarata fin dagli atti di proroga del contratto di servizio rep. 464/2005, venuto a scadenza il 31 marzo 2010, di non essere disponibile a continuare il servizio agli stessi patti e condizioni del contratto, peraltro già oggetto di domanda arbitrale per la revisione dei corrispettivi;

- che il Circondario procedeva sia a deliberare l'aumento delle tariffe, sia ad adeguare gli importi unitari a km, ma questo non evitava il contenzioso con la Scarl, che ha impugnato dinanzi al Tar Toscana gli atti dirigenziali di imposizione dell'obbligo di servizio n. 529, 530, 531, 638, 639 e 640 del 2011, n. 754, 756, 757, 107, 108, 109, 404, 40, 406, 604, 605, 607, 673, 674, 675, 728, 729 e 730 dell'anno 2012, n. 844, 845, 846, 847 e 848 dell'anno 2013, contestandone la legittimità per falsa applicazione del Regolamento CE 1370/2007 nel calcolo della compensazione, che a suo dire, doveva tenere conto dei costi effettivi del servizio svolto;

Car
Geronzi

- che tali giudizi sono tuttora pendenti e l'Amministrazione ha chiesto che vengano dichiarati improcedibili per difetto di giurisdizione, come da consolidata giurisprudenza;
- che la Scarl con nota in data 22 gennaio 2013 ha contestato le somme liquidate a titolo di compensazione in ciascuno degli atti di imposizione dell'obbligo di servizio fino ad allora adottati dal Circondario, perché insufficiente a coprire i costi del servizio e tanto meno ad assicurare al gestore un ragionevole utile così come richiesto agli art. 4, 5 e 6 dell'allegato al Regolamento CE 1370/2007;
- che facendo presente come l'insufficiente compensazione pregiudicasse l'equilibrio economico del servizio, con tale nota la Scarl ha costituito in mora il Circondario, anche in nome e per conto delle imprese consorziate richiedendo il pagamento di una compensazione aggiuntiva per il servizio svolto negli anni 2011, 2012 e 2013, oltre ad un ragionevole utile quantificato in misura non inferiore al 5% del costo chilometrico, fino all'aggiudicazione del servizio all'unico gestore selezionato dalla Regione Toscana;
- che per verificare se e in che misura fosse da corrispondere alla Scarl PiùBus una maggiorazione integrativa della compensazione indicata negli obblighi di servizio, la Città metropolitana ha provveduto a simulare il conto economico della Scarl relativo agli esercizi 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, determinando le voci di costo con riferimento al modello regionale dei costi standard di un'azienda mediamente efficiente, salvo che per i costi che per loro natura incomprimibili per i quali si è fatto riferimento ai costi effettivi desunti dai bilanci;
- che in assenza di precise disposizioni di legge o di regolamento, l'utile ragionevole è stato calcolato, in un'ottica transattiva, come percentuale sui costi di gestione pari al 3%;
- che dalla simulazione è così risultata la maggiore compensazione da riconoscere alla Scarl, : anno 2011 Euro 168.604,53 - anno 2012 Euro 148.684,74 - anno 2013 Euro

Carri
Herland



84.566,71- anno 2014 Euro 60.532,20 - anno 2015 Euro 22.833,87 e dunque

complessivamente Euro 485.222,05 oltre Iva 10%;

- che tale importo è stato proposto alla Scarl in via transattiva, a tacitazione di ogni passata e futura pretesa per il servizio esercito negli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, senza maggiorazione alcuna a titolo di interessi.

- che la Scarl ha accettato tale proposta con Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27 giugno 2016;

- che il pagamento degli importi riconosciuti a titolo di maggiore compensazione avverrà a favore della Scarl Piùbus per l'intero importo, restando a carico della stessa e con esonero di ogni responsabilità in merito della Città Metropolitana, la ripartizione dello stesso a favore delle consorziate.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) A titolo di integrazione della compensazione già corrisposta per tipologia di servizio, per il periodo dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2015, sarà corrisposta alla Scarl PiùBus l'importo di Euro 485.222,05 oltre iva 10% per complessivi Euro 533.744,25.
- 3) Il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione previa emissione di fattura da parte della Scarl, entro e non oltre il 15 settembre 2016. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul c/c dedicato IBAN IT 56 L 061 6002800000111724 C00 intestato alla Scarl.
- 3) PiùBus Scarl, con la sottoscrizione del presente atto rinuncia espressamente a far valere in qualsiasi sede eventuali ulteriori pretese a qualsiasi titolo nei confronti della Città Metropolitana di Firenze e /o dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, ivi comprese ipotesi risarcitorie e/o di indebito arricchimento, ancorché sino a tale momento non avanzate o non formalizzate.

4) Resta a carico della Scarl PiùBus e con esonero di ogni responsabilità in merito della Città Metropolitana, la ripartizione dell'importo sopra indicato a favore delle consorziate.

5) Per il corrente anno 2016 gli atti di imposizione dell'obbligo di prestare il servizio, continueranno a prevedere la liquidazione di un acconto e di un saldo e gli importi della compensazione per ciascuna tipologia di servizio, come indicati negli atti dirigenziali sinora adottati, con la specifica che la determinazione di una eventuale maggiorazione resta subordinata alla verifica del bilancio 2016 della Scarl e alla simulazione del conto economico che attesti la necessità di un congruaggio. A modifica quindi dei termini indicati negli atti dirigenziali n. 5233/2015, 117/2016, 339/2016, 535/2016, 801/2016, 1039/20156 e 1288/2016 tale verifica, ai sensi del Regolamento CE 1370/2007 sarà effettuata entro 60 giorni dalla trasmissione del bilancio 2016 della Scarl alla Città metropolitana.

6) Qualora la gara regionale per l'individuazione di un unico gestore del servizio di tpl su gomma per tutta la Toscana, non venga definita in tempi utili a garantire la decorrenza dell'affidamento dal 1° gennaio 2017, l'accordo di cui al presente atto si intenderà prorogato anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2016 e dunque anche la corresponsione della compensazione dal 1° gennaio 2017 avverrà negli importi attuali e sarà soggetta a verifica ed eventuale maggiorazione sulla base delle risultanze del bilancio 2016 della Scarl.

7) I ricorsi pendenti dinanzi al Tar Toscana RG1827/11, RG 2262/11, RG 149/12, RG 507/12, RG 1048/12, RG 1533/12, RG 1865/12, RG 184/13, RG359/13, RG 507/13, RG 634/13, RG 790/13, RG 1120/13, RG 1376/13, RG 1778/13 e RG 201/14 saranno abbandonati con compensazione delle spese e sarà depositata dal legale della Scarl la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.

8) La presente scrittura sarà registrata in caso d'uso dalla parte che ne avrà interesse con oneri a carico della parte inadempiente. .

Gar

Personale

Letto, confermato e sottoscritto in forma digitale ai sensi dell'art.6 comma 6 del Decreto
Legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito con modificazioni dalla L.21 febbraio 2014,
n.9.

Città Metropolitana di Firenze



PiùBus Scarl


